



COMUNE DI VENAUS

Città Metropolitana di Torino

Via Roma 4 - 10050 VENAUS - TO - ☎ 0122/50.50.01
E-mail: info@comune.venaus.to.it PEC: comune.venaus@legalmail.it

ORDINANZA n. 14/2020 del 06 novembre 2020

**Oggetto: DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.3 DEL 26/02/2020**

IL SINDACO

- Dato atto che l'articolo 10 della Legge Regionale n. 15 del 4 ottobre 2018, prevede che "E' vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo";
- Visto l'articolo 16 della Legge Regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale";
- Visto l'articolo 1 della Legge Regionale n. 3 del 26 febbraio 2020 "Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).", che prevede: *"Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è inserito il seguente: "1 bis - Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(Norme in materia ambientale)";*
- Dato atto che alla di emissione del presente provvedimento non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per incendi boschivi;
- Visto l'art.182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006: *"le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art.185 comma 1 lettera f), effettuate sul posto di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. ...";*

- Dato atto che il territorio comunale non ricade tra quelli oggetto di controllo dal vigente semaforo regionale per la qualità dell'aria;
- Dato atto che i Comuni hanno la facoltà di derogare, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura, introdotta con la L.R. 3/2020;
- Valutata la necessità di derogare, per il territorio del Comune di Venaus, il divieto di abbruciamento per il periodo intercorrente tra la data del presente provvedimento e quella del 21 novembre 2020;
- Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.);

DISPONE

Per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 21 novembre 2020, la deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

RICORDA

- 1. Che a seguito della deroga è consentito l'abbruciamento controllato dei soli residui colturali su suoli agricoli in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro;*
- 2. Che qualora fosse proclamato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, nel periodo di deroga, essa decadrà automaticamente e così anche in condizione di vento;*
- 3. Che resta vietata la combustione di qualsiasi altro materiale diverso da "residui colturali" intesi come residui vegetali di agricoltura e selvicoltura;*

INFORMA

- Che per violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposte con la presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dalla normativa in vigore.
- Che, ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge 07/08/1990, n. 241:
 - o l'Amministrazione competente è il Comune di Venaus;
 - o l'Ufficio competente è l'Area Tecnica;
 - o il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'area geom. Corrado Farci.
- Che eventuali chiarimenti e/o informazioni potranno essere richiesti all'Ufficio di cui sopra, telefonicamente al n. 0122-505001.

- Che il presente provvedimento viene comunicato:
 - Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Bussoleno;
 - Al Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte – squadra di Venaus;
 - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – distaccamento di Susa;

- Che ai sensi degli articoli 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso straordinario al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Sindaco
Prof. Avernino Di Croce
Firmato digitalmente